



Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

Alle AdG dei POR 2014-20 delle Regioni:
Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia

All'AdG del PON Imprese e Competitività

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento delle Finanze
- Dipartimento della RGS - Igrue

All' Agenzia delle Entrate
Al Ministero dello sviluppo economico
DGIAI

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Orientamenti per l'attività di rendicontazione delle spese nell'ambito dei PO cofinanziati dal FESR 2014-2020 del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art.1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e successive modificazioni.

Si fa riferimento alla misura agevolativa di cui all'oggetto per rappresentare che, ai fini degli adempimenti di rendicontazione delle relative spese e specificatamente per quanto concerne gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*", l'orientamento che questa Agenzia invita a seguire, seppur nelle more di un chiarimento interpretativo definitivo tra le Amministrazioni interessate, che leggono per conoscenza, è che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, sia trattato alla stregua di una misura di natura automatica di carattere fiscale, e che vada ricondotto tra le fattispecie disciplinate dall'art. 10 – *Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione* – di cui al predetto Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Di conseguenza:

- gli obblighi di registrazione del regime possono essere adempiuti al più tardi prima della registrazione dell'aiuto individuale;
- la registrazione degli aiuti individuali riguarda quelli i cui presupposti si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (art.10.2 come modificato dall'art. 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e le singole registrazioni devono essere effettuate, a cura dell'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art. 10.1).

Le Amministrazioni in indirizzo vorranno tener conto, ai fini degli adempimenti di rendicontazione delle spese relative alla misura in oggetto, delle indicazioni sopra riportate.

Antonio Caponetto

Antonio Caponetto
Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
tel. +39 06 96517.888 – 889
antonio.caponetto@agenziacoesione.gov.it